



28 febbraio 2011

## **SOCI LAVORATORI SUBORDINATI E CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE**

L'INPS, con il Messaggio n. 3981 del 16 febbraio 2011, ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in relazione all'applicazione della tutela assistenziale riguardante l'assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa esercente attività disciplinata dal 40 del decreto legislativo n. 276/2003. Come precisato in D.P.R. n. 602 del 1970 la disciplina previdenziale applicabile è la seguente e cioè: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per l'assegno per il nucleo familiare, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, i lavoratori soci delle cooperative, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, rimangono esclusi dal campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale esclusione permane non solo con riferimento ai periodi di lavoro, ma anche per quelli coperti da eventuale indennità di disponibilità